



**Federazione  
Scacchistica  
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

**Alla Federazione Scacchistica Italiana**

**Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano**

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato MATTAVELLI ITALO (id FSI 102287)

Con segnalazione del 17 luglio 2016 veniva riferito dall'Arbitro referente del torneo “Bergamo 2016 – B Challenger” RENIER Renzo (A.I.) che il giocatore *“non si presentava a giocare il 6° e ultimo turno. Allo scadere del ritardo consentito di 60 minuti gli veniva data partita persa. Nessuna comunicazione è sopraggiunta”*.

In data 25 luglio perveniva una nota difensiva con la quale l'incolpato precisava che: *“dopo aver perso la partita del mattino ero un po' nervoso e mi sono scordato di avvisare la direzione tecnica del torneo del mio abbandono”*.

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale vigente della Federazione Scacchistica Italiana dispone che: *“il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso l'Arbitro principale dovrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. .... Il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale con le modalità suesposte, deve essere considerato ritirato ingiustificatamente”*.

Il successivo articolo 7.5.3 dispone che: *“il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente”*.

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata rappresenta comunque una alterazione del regolare svolgimento della gara e come tale va stigmatizzata.

Nel caso di specie, la pur comprensibile arrabbiatura dovuta alla sconfitta non è sufficiente a giustificare l'omessa comunicazione.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato MATTAVELLI ITALO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 5/08/2016

**Il Giudice Sportivo Nazionale**

**Elia Mariano**

20129 – Milano – Viale Regina Giovanna, 12 – tel. 02.86464369 – fax 02.864165

c.c.c. 31908205 – C.F. 80105170155 – P.IVA 10013490155 – E-mail: [fsi@federalscacchi.it](mailto:fsi@federalscacchi.it) – <http://www.federalscacchi.it>